

Sostenibilità aziendale e concordato minore in continuità

Il **concordato minore** rappresenta uno strumento giuridico volto a consentire al debitore in stato di **sovraindebitamento** di proporre ai creditori un piano di soddisfacimento delle proprie obbligazioni, soggetto all'approvazione mediante voto.

Possano accedere alla procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Professionisti;
- Imprenditori di dimensioni ridotte;
- Imprenditori agricoli;
- Start-up innovative (ai sensi del DL 179/2012 conv. L. 221/2012);
- Debitori che non rientrano nelle procedure di **liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa** o altre forme di liquidazione previste dal codice civile o da normative speciali.

Sono esclusi dall'accesso al concordato minore:

- **Consumatori**, per i quali è prevista la specifica procedura di **ristrutturazione dei debiti** (artt. 67 e ss. del DLgs. 14/2019);
- **Imprenditori individuali cessati e cancellati dal Registro delle imprese**, secondo quanto stabilito dall'art. 33, comma 1-bis, del DLgs. 14/2019, introdotto dal DLgs. 136/2024.

La **Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024** chiarisce che il concordato minore presuppone la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, motivo per cui è precluso alle imprese già cancellate dal Registro delle imprese.

Modalità di soddisfacimento dei creditori

La proposta concordataria può prevedere il soddisfacimento dei creditori **in qualsiasi forma e misura**, anche parziale, purché sia specificata:

- La **tempistica e le modalità di adempimento**;
- L'eventuale suddivisione in **classi di creditori**, specificando i criteri adottati (obbligatoria in presenza di creditori garantiti da terzi, ai sensi dell'art. 74, comma 3, DLgs. 14/2019).

La proposta può prevedere:

- **La prosecuzione dell'attività d'impresa o professionale (concordato in continuità, ex art. 74, comma 1, DLgs. 14/2019);**
- **La cessazione dell'attività (concordato liquidatorio).**

Nel caso del **concordato in continuità**, è necessario dimostrare che:

1. La prosecuzione dell'attività **generi un beneficio per i creditori**, attraverso il reperimento di risorse economiche utili al loro soddisfacimento;
2. L'attività non determini un **ulteriore aggravamento del dissesto**, compromettendo ulteriormente la posizione debitoria (**principio di sostenibilità aziendale e responsabilità sociale**).

Secondo il **Tribunale di Larino (15 dicembre 2024)**, la continuità aziendale non è un fine in sé, ma un **mezzo per superare la crisi**. Pertanto, il debitore deve dimostrare che:

- L'operatività dell'impresa consente di **generare vantaggi concreti per i creditori**;
- La società può essere riportata **in bonis**, rimuovendo le cause della crisi;
- Il piano garantisce non solo il soddisfacimento dei creditori anteriori, ma anche la **regolare gestione dei debiti correnti (Tribunale di Brescia, 24 settembre 2024)**.

In assenza di tali presupposti, il debitore può ricorrere al **concordato liquidatorio**, a condizione che vi sia un **apporto di risorse esterne** capace di incrementare in modo significativo l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (**art. 74, comma 2, DLgs. 14/2019**).

Novità introdotte dal DLgs. 136/2024

- La normativa elimina il generico riferimento alla **soddisfazione dei creditori**, sostituendolo con il concetto più chiaro di **attivo disponibile** al momento della presentazione della domanda.
- Sebbene il criterio di valutazione rimanga invariato, questa modifica semplifica l'attività del tribunale, evitando incertezze nella verifica del grado di soddisfacimento dei creditori suddivisi in classi.

Infine, il **concordato minore non può basarsi su una mera promessa unilaterale di pagamento**, priva di garanzie concrete. Il piano deve offrire ai creditori la certezza di un'effettiva e realizzabile disponibilità delle somme promesse.